

# Lista di controllo su SLC per RIs

**Per verificare che le Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro correlato (SLC) siano state rispettate gli RIs/RIsT possono utilizzare la seguente lista di controllo.**

1. Gli unici due documenti sullo stress lavoro-correlato che il D.Lgs 81/2008 menziona come riferimenti necessari per gestire correttamente il problema stress sono l'Accordo europeo del 2004, recepito in Italia con l'Accordo interconfederale del 9 giugno 2008 e le Indicazioni metodologiche della Commissione consultiva nazionale emanate il 18 novembre. *Questi due documenti sono stati messi a disposizione del personale in azienda, sono stati illustrati e analizzati in occasione della informazione e formazione obbligatoria sui rischi e sono utilizzati quali riferimenti in occasione della valutazione del rischio stress?*  
**SI**  **NO**
2. L'azienda o suoi consulenti, per adempiere agli obblighi di informazione, formazione e valutazione del rischio stress lavoro correlato, hanno adottato altri criteri o documenti in contrasto con quelli contenuti nell'Accordo e nelle Indicazioni?  
**SI**  **NO**
3. *Visto che la valutazione del rischio stress lavoro correlato "non prende in esame il singolo ma gruppi omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo", sei stato consultato, hai espresso il tuo parere su come sono stati individuati i gruppi omogenei?*  
**SI**  **NO**
4. Sei stato consultato, hai espresso il tuo parere sulla scelta dello strumento (lista di controllo, intervista, questionario, riunione, focus group) da usare per "sentire" i lavoratori e/o per dire la tua opinione sui fattori di rischio elencati nelle liste 2 e 3 delle Indicazioni nella fase preliminare della valutazione del rischio stress?  
**SI**  **NO**
5. *Hai chiesto di prendere visione e di dire la tua sulla lista degli indicatori/ eventi sentinella (lista 1) e sulla valutazione che ne ha dato il datore di lavoro?*  
**SI**  **NO**
6. Hai controllato che i lavoratori siano stati informati del fatto che tra gli eventi sentinella rientrano anche le segnalazioni scritte che i lavoratori hanno il diritto di fare per indicare quali fattori di rischio o circostanze ricorrenti di stress potrebbero essere rimosse?  
**SI**  **NO**
7. *Hai verificato che le due liste dei fattori di rischio (lista 2 e 3) da esaminare durante la "valutazione preliminare" siano state adattate e, se necessario, integrate in relazione alle specifiche caratteristiche del lavoro e dell'organizzazione aziendale?*  
**SI**  **NO**



Corso di Porta Vittoria, 43  
20122 Milano  
tel 02 5502.5328 - fax 02 54.53.423  
www.filcams-lombardia.it  
www.risfilcams-Lombardia.org



Via Benedetto Marcello, 6  
20124 Milano  
tel 02 4979.2807 - fax 02 4963.7655  
www.fisascatcislombardia.net



Via Campanili, 7  
20124 Milano  
tel. 02 76.06.791 fax 02 76.06.794101  
www.uiltucs-lombardia.net

8. Prima che si concluda la “valutazione preliminare”, hai controllato che i lavoratori/gruppi omogenei siano stati effettivamente “sentiti” e cioè che abbiano potuto indicare (lasciando traccia scritta e preferibilmente anonima) se tra i fattori di rischio elencati nelle liste 1 e 2 delle Indicazioni ce ne siano alcuni su quali è necessario intervenire?

SI  NO

9. Nel caso l'azienda abbia deciso, anziché “sentire” direttamente i lavoratori, di sentire solo gli RIs, questi ultimi si sono fatti carico, prima di esprimere la propria valutazione sui fattori di rischio delle liste 2 e 3, di raccogliere loro stessi le valutazioni dei lavoratori interessati portandole a sintesi?

SI  NO

10. L'esito della “valutazione preliminare” è scaturito dall'esame unitario degli eventi sentinella e di tutti i fattori di rischio presenti in azienda (e non da una valutazione separata e incompleta tra lista 1 e liste 2 e 3?)

SI  NO

11. A “valutazione preliminare” conclusa ritieni che l'azienda abbia tenuto conto delle valutazioni espresse dai lavoratori e dagli RIs e che siano stati identificati gli effettivi fattori di rischio stress presenti e individuati interventi correttivi coerenti?

SI  NO

## Avvertenza

**Contrariamente a quanto previsto per altri rischi che vanno valutati solo le chiaramente presenti in azienda (ad esempio il rumore, le vibrazioni, gli agenti chimici, l'utilizzo di determinate macchine e attrezzature, ecc.), tutte le aziende sono tenute a fare la valutazione del rischio stress.**

Questo non vuol dire però che in tutti luoghi di lavoro si debba trovare effettivamente questo rischio.

**Ciò premesso, alcune voci della lista di controllo indicano che cosa deve fare l'RI, altre evidenziano violazioni di legge o il mancato rispetto delle indicazioni delle linee emanate dal ministero del lavoro il 18.11.2010 da parte dell'azienda.**

Le voci relative alle violazioni dovranno essere accuratamente riportate nel parere che l'RI farà allegare alla valutazione del rischio stress effettuata dal datore di lavoro. **L'RI potrà usare quel parere, se lo riterrà necessario, anche per ricorrere all'organo di vigilanza o in caso di sopralluoghi.**

Un utile strumento di lavoro per approcciarsi all'argomento sono le indicazioni del comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro STRESS LAVORO CORRELATO del gennaio 2012.



Corso di Porta Vittoria, 43  
20122 Milano  
tel 02 5502.5328 - fax 02 54.53.423  
www.filcams Lombardia.it  
www.risfilcams-Lombardia.org



Via Benedetto Marcello, 6  
20124 Milano  
tel 02 4979.2807 - fax 02 4963.7655  
www.fisascatcislombardia.net



Via Campanili, 7  
20124 Milano  
tel. 02 76.06.791 fax 02 76.06.794101  
www.uiltucs Lombardia.net